

**ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CILAVEGNA, PARONA, GRAVELLONA LOMELLINA, CERETTO LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA, SANT'ANGELO LOMELLINA, CERGNAGO E CASTELLO D'AGOGNA.**

L'anno duemilasedici il giorno ..... del mese di ..... presso la sede del Comune di \_\_\_\_\_

**PREMESSO:**

-che l'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che al comma 3 bis prevede che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.";

-che l'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare:

- 1) i fini
- 2) la durata
- 3) le forme di collaborazione tra gli enti contraenti
- 4) i loro rapporti finanziari
- 5) gli obblighi e le garanzie reciproche.

-che la presente Convenzione è stata predisposta dai Comuni aderenti al progetto in discorso e approvata con deliberazione consiliare dai singoli Comuni aderenti;

VISTI :

-l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006;

-l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, e visto tra le parti,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**

**ARTICOLO 1 -Premesse**

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente Convenzione.

**ARTICOLO 2 -Oggetto**

1. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni di Cilavegna (Capo-Convenzione), Parona, Gravelona Lomellina, Ceretto Lomellina, Velezzo

Lomellina, Sant'Angelo Lomellina, Cernago e Castello d'Agogna, convengono di costituire una Centrale di Committenza per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

2. Alla Centrale di Committenza spettano i compiti di:

-organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatiche operative fornite dagli stessi;

-gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto dei comuni interessati;

-adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai Comuni.

### **ARTICOLO 3 -Sede**

1. La sede della Centrale di Committenza per la gestione associata è stabilita presso il Comune capo convenzione individuato nel comune di Cilavegna.

### **ARTICOLO 4 -Finalità**

1. La gestione associata dei compiti e delle attività relativi agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata, in conformità agli obiettivi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.

### **ARTICOLO 5 -Ambito di applicazione**

1. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara, compresi i cottimi fiduciari.

2. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

### **ARTICOLO 6 -Enti aderenti**

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione dei Comuni interessati, previa approvazione della stessa da parte dei propri Consigli Comunali.

### **ARTICOLO 7 -Competenze della Centrale di Committenza**

1. Spettano alla Centrale di Committenza i seguenti compiti:

a) collaborazione con i singoli Comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e del capitolato speciale, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura alle esigenze dell'Ente interessato;

b) gestione operativa del procedimento di gara fino alla fase appena precedente la stipula del contratto;

c) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

d) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;

e) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;

f) nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle indicazioni espresso dal Comune interessato.

#### **ARTICOLO 8- Competenze dei Comuni**

1. Rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede l'avvio della procedura, compresa la determinazione a contrattare e l'eventuale individuazione dei soggetti da invitare, sia la fase relativa alla stipula del contratto.

#### **ARTICOLO 9 -Modalità di svolgimento**

1. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata i Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.

2. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la Centrale di Committenza, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

3. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

4. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:

-la Centrale di Committenza si impegna, entro il termine dalla determina a contrattare, da concordare con i Comuni aderenti, ad attivare la procedura di gara;

-completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali;

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara saranno fissati in un apposito regolamento/accordo attuativo della Convenzione che sarà oggetto di approvazione dei singoli comuni aderenti nel rispetto dei criteri di uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.

#### **ARTICOLO 10 -Modalità di funzionamento della CUC**

1. La disciplina per il funzionamento della Centrale di Committenza sarà disposta con atti deliberativi della Giunta Comunale dei Comuni aderenti .

#### **ARTICOLO 11 -Decorrenza e durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

2. La durata della presente Convenzione è stabilita in cinque anni dalla sottoscrizione della presente, rinnovabile alla scadenza.

## **ARTICOLO 12 -Recesso**

E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 30/11 di ogni anno con effetto a partire dal 01/01 dell'anno successivo, fermi restando eventuali obblighi già assunti.

## **ARTICOLO 13 -Rapporti finanziari**

1. I costi della gestione associata delle procedure di gara sono a carico degli Enti aderenti con le modalità che verranno specificati negli atti deliberativi dei singoli comuni aderenti di cui al precedente art. 10.

2. In fase di prima applicazione del presente accordo s'intendono compensate le spese di funzionamento della CUC mediante collaborazione tra le risorse di personale degli Enti aderenti.

## **ARTICOLO 14 -Risoluzioni di controversie**

Le eventuali controversie, afferenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, dovranno essere risolte primariamente in via amichevole.

In caso di insuccesso del tentativo di bonaria composizione, è competente il Foro di Pavia.

## **ARTICOLO 15 -Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, li

Il Sindaco del Comune di Cilavegna

Il Sindaco del Comune di Parona

Il Sindaco del Comune di Gravellona Lomellina

Il Sindaco del Comune di Ceretto Lomellina

Il Sindaco del Comune di Velezzo Lomellina

Il Sindaco del Comune di Sant'Angelo Lomellina

Il Sindaco del Comune di Cernago

Il Sindaco del Comune di Castello d'Agogna